



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Lo schema di regolamento in oggetto è emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo e si inserisce nel quadro della riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali prevista dall'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali è finalizzata ad ottimizzare le azioni e le risorse disponibili, ad assicurare una maggiore qualità del servizio per innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, potenziarne le competenze chiave, favorire l'inclusione sociale, anche degli immigrati, e contribuire al recupero della dispersione scolastica dei giovani con più di 16 anni che non hanno assolto all'obbligo di istruzione.

Il nostro Paese, infatti, segna un preoccupante deficit formativo: quasi 30 milioni sono i cittadini in possesso al massimo della licenza media (cfr. ASI 2008, ISTAT) e più del 40¹% della popolazione adulta raggiunge solo il primo livello di competenza funzionale e solo circa il 13%² di essa raggiunge il livello 3 ovvero un livello accettabile (cfr. ALL - Lettaratismo e abilità per la vita, 2006, INVALSI).

Il sistema di istruzione degli adulti si è progressivamente sviluppato con l'istituzione dei *Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta* (CTP), previsti dall'ordinanza ministeriale del 29 luglio 1997, n. 455. I Centri hanno innovato la lunga e consolidata esperienza dei corsi per studenti lavoratori (cosiddetti corsi 150 ore) ed allargato la loro sfera di azione anche ai corsi brevi e modulari per l'acquisizione di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche ed informatiche. I CTP hanno ricevuto ulteriore slancio con la direttiva n. 22 del 6 febbraio 2001 con la quale sono state approvate le *linee guida per la riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione permanente sanciti dall'Accordo in sede di Conferenza unificata del 2 marzo 2000*.

Contemporaneamente, attraverso uno sviluppo costante dei corsi serali, è stata resa possibile l'acquisizione di una qualifica o di un diploma di scuola secondaria superiore da parte di adulti e di giovani adulti prematuramente usciti dal sistema formativo.

¹ La percentuale rappresenta una valutazione complessiva sull'andamento della popolazione adulta nei quattro ambiti di indagine della ricerca ALL

² Cfr. nota 1



L'azione dei CTP e delle scuole serali ha consentito di aumentare il numero degli adulti che partecipano ad iniziative di istruzione e formazione, ha favorito l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri e il reinserimento delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, ha promosso l'occupabilità e l'invecchiamento attivo.

Nell'allegato 1 sono indicati, per ciascuna priorità, i dati relativi agli specifici destinatari coinvolti nei corsi di educazione degli adulti (EDA) erogati dai CTP e dagli istituti secondari gestori dei corsi serali (ISGCS) negli anni 2006-2008.

I DATI

Nel corso dell'ultimo decennio, si è assistito a un progressivo consolidamento del ruolo svolto nel Paese dai Centri Territoriali Permanenti, che sono passati da 389 nell'anno scolastico 1998/1999 a 532 nell'anno scolastico 2007/2008. Nel suddetto periodo si possono individuare due fasi: una prima fase di forte espansione e diffusione sul territorio (corrispondente alle annualità 1998/99-2000/01) e una seconda fase di stabilizzazione, comunque orientata alla crescita (corrispondente alle annualità 2003/04 - 2007/08).

Lo sviluppo delle attività dei CTP ha fatto registrare anche da una maggiore differenziazione dell'offerta formativa, come testimonia l'incremento, negli ultimi cinque anni, dell'utenza dei corsi di alfabetizzazione funzionale, che hanno consentito agli adulti di proseguire il loro percorso di istruzione in modo più essenziale in vista del conseguimento di un diploma di istruzione tecnica, di un diploma o di una qualifica di istruzione professionale o artistica. Dall'anno scolastico 2003/2004 all'anno scolastico 2007/2008, l'utenza di tali corsi si è quintuplicata, passando da 1.218 iscritti a 6.642.

Nel complesso, si è esteso anche il bacino di utenza dei CTP, passando da una media di 391 utenti per Centro nel 1998/1999 ad una media di 756 nel 2007/2008, annualità in cui è stato raggiunto il valore massimo. Tale sviluppo sembra indicare il segno di una crescente capacità dei Centri nel catturare l'attenzione degli adulti e nel ricondurli nell'alveo del circuito scolastico mediante un'offerta formativa varia e diversificata, idonea a soddisfare i molteplici fabbisogni formativi espressi dalla popolazione.

Al pari dei CTP, gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado gestori di corsi serali hanno offerto un contributo all'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta. Dall'anno scolastico 2003/2004 il loro incremento è stato pari al 26,80%: le sedi di erogazione dei corsi sono, infatti, passate da un totale di 705 (anno scolastico 2003/2004) a un totale di 894 (anno scolastico 2007/2008). Tale incremento non ha comportato, però, una diminuzione del numero degli abbandoni, rimasto molto elevato nel tempo per la difficoltà che incontrano gli adulti a seguire corsi strutturati come quelli destinati ai giovani minori di 18 anni. Oltre ai corsi finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica, tali istituti hanno attivato anche altre tipologie di corso, ampliando il ventaglio dell'offerta formativa per adulti mediante l'erogazione di: corsi a favore di cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale. Gli iscritti ai corsi serali per il conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica erano 62.304 unità nell'anno scolastico 2003/2004; sono stati 77.509 (+ 24,40 %) nell'anno scolastico 2007/2008.

Nell'allegato 2 sono riportati i principali dati relativi all'andamento dei CTP e dei corsi serali.

LE MOTIVAZIONI DEL RIORDINO

A seguito delle attività di monitoraggio e delle indagini valutative, il sistema di istruzione degli adulti ha evidenziato alcune criticità che non lo rendono adeguato alle nuove, più pressanti necessità formative. Tra queste si segnalano l'eccessiva rigidità ordinamentale e organizzativa dei percorsi che hanno impianti troppo simili a quelli dei corsi "diurni", la mancanza di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle strutture dedicate



all'istruzione degli adulti, l'assenza di un sistema integrato di formazione a distanza che consentirebbe di coinvolgere anche chi è lontano o desidera praticare forme più o meno estese di autoformazione assistita, la carenza di un chiaro e organico sistema di crediti e certificazioni che possa riguardare anche le esperienze lavorative e che venga riconosciuto da ogni livello e tipo di formazione.

La riorganizzazione dei CTP e dei corsi serali delineata nell'allegato schema di regolamento intende offrire una risposta articolata alle predette criticità, in modo da, rendere più sostenibile e compatibile l'offerta di istruzione degli adulti.

Al riguardo si richiamano sinteticamente gli elementi chiave che caratterizzano il riordino.

- **Innalzare i livelli d'istruzione dell'utenza debole:** sono prioritari i percorsi destinati agli adulti per conseguire titoli di studio, ivi compresa la certificazione riguardante l'acquisizione dei saperi e delle competenze relative all'obbligo di istruzione. In questo contesto, sono considerati anche i corsi finalizzati alla conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri. Gli adulti che già possiedono un diploma o una laurea non potranno più iscriversi ai centri per conseguire ulteriori diplomi o certificati relativi a corsi di lingua straniera o informatica. Questi ultimi potranno essere previsti solo con l'ampliamento dell'offerta formativa dei centri, sempre che vi siano risorse pubbliche o private allo scopo preordinate.
- **Rafforzare l'identità dell'offerta formativa:** i centri provinciali per l'istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto organizzativo e didattico, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale e dimensionata secondo i parametri previsti per gli istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado di cui alla normativa vigente.
- **Valorizzare i saperi e le competenze già possedute dagli adulti per rendere sostenibile l'offerta formativa:** i Centri, in coerenza con gli effettivi bisogni formativi degli adulti, assicurano "percorsi più brevi ed essenziali rispetto a quelli ordinari" (cfr. Piano programmatico) organizzati in livelli (I e II livello) ed articolati rispettivamente in 2 e 3 periodi didattici. A questo scopo, nel monte ore complessivo di ciascun percorso sono previste - in misura non superiore al 10% - attività di accoglienza ed orientamento finalizzate al riconoscimento dei crediti ed alla conseguente personalizzazione del percorso nel "Patto formativo individuale"; è prevista, altresì, la fruizione a distanza di una parte del percorso, previsto per ciascun livello, per non più del 20% del corrispondente monte ore complessivo del percorso.
- **Rendere l'offerta di servizio dei centri più vicina alle persone attraverso le reti territoriali:** un numero contenuto di centri, con punti di articolazione del servizio molto articolati potrà consentire di raggiungere un maggior numero di adulti con costi più contenuti.
- **Garantire la più ampia spendibilità dei titoli e delle certificazioni:** i percorsi di I e II livello fanno riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su "Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche" (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.

PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Lo schema di regolamento è costituito dai 11 articoli, preceduti da un preambolo che richiama le norme vigenti che hanno attinenza alla materia. Per favorire un'efficace introduzione del nuovo assetto vengono previste norme transitorie, nonché provvedimenti attuativi

rimessi alla normazione secondaria del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. **L'articolo 1** definisce l'oggetto del regolamento. Al comma 2 sono indicati i soggetti interessati dalla ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lett. f), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in attuazione del Piano programmatico di interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo 64.
2. **L'articolo 2** delinea l'identità dei Centri; in particolare, nel comma 1, lo schema di regolamento afferma che i "Centri" costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale e dimensionata secondo i parametri previsti per gli istituti superiori dal DPR 20 marzo 2009 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale e efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell'art. 64, comma 4, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008; il comma 2 stabilisce che i Centri, realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento del titolo di studio e di certificazioni riferiti al primo ciclo di istruzione e al secondo ciclo in relazione ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei artistici. Nel comma 3 si precisa che i Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al DPR n. 275 del 1999: sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti che tengono conto della particolare natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. Il comma 4 stabilisce che i punti di erogazione del servizio di istruzione assicurato dai Centri sono determinati sulla base dei criteri definiti dal citato DPR 20 marzo 2009; il comma 5 prevede che i Centri possono ampliare l'offerta formativa nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, secondo quanto previsto dal DPR n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia ed anche nel quadro di accordi con Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.
3. **L'articolo 3** stabilisce che ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa, anche immigrati, che non abbiano assolto all'obbligo di istruzione o che non siano in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore, nonché coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione.
4. **L'articolo 4** definisce l'assetto didattico dei Centri; i Centri realizzano percorsi di istruzione di I e di II livello; i percorsi di I livello sono articolati in due periodi didattici così strutturati: primo periodo didattico, finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze relative al 9° e 10° anno dell'obbligo di istruzione che si assolve nel primo biennio degli istituti tecnici o professionali o nei licei artistici; nell'ambito dei percorsi di I livello sono attivati, altresì, i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana destinati agli adulti stranieri; i percorsi di II livello dell'istruzione tecnica e professionale sono articolati in 3 periodi didattici, così strutturati: primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e com-



petenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; terzo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo. I percorsi di I livello, relativi al primo periodo didattico hanno un orario complessivo di 400 ore destinato allo svolgimento di attività ed insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attese in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado, da sviluppare anche nella prospettiva delle *Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria*, di cui al DM 139 del 2007. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente interessato; detta quota può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri. I percorsi di I livello, relativi al secondo periodo didattico, e quelli di II livello hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali corrispondenti alle singole aree di indirizzo. I percorsi di II livello, finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti del liceo artistico, possono essere realizzati dai Centri secondo le medesime modalità didattiche dei percorsi di II livello dell'istruzione tecnica e professionale anche attraverso gli accordi di rete di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99 stipulati con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di liceo artistico. Il comma 7 prevede che con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili per lo studente i carichi orari di cui ai commi 5 e 6, attraverso: il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto; la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal piano di studio individualizzato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e); la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto per ciascun livello, per non più del 20% del corrispondente monte ore complessivo. Il comma 7 stabilisce che i Centri possono realizzare, altresì, percorsi di secondo livello, organizzati secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo di cui al comma 5, finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti dei percorsi liceali, attraverso appositi accordi di rete di cui al D.P.R. n. 275/99, con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i predetti percorsi.

5. **L'articolo 5** delinea l'assetto organizzativo dei percorsi di istruzione dei Centri, stabilendo che essi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti tecnici, per gli istituti professionali e per i Licei artistici; si riferiscono ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenza relativi agli insegnamenti dei citati istituti; sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai periodi didattici dei percorsi di I e II livello, da erogare anche a distanza e che rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti; sono organizzati per gruppi di livello, corri-

spendenti a ciascun periodo didattico, di ciascun livello; sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, attraverso la definizione di un piano di studio individualizzato sulla base del "Patto Formativo Individuale" definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto; nei commi 2 e 3 si stabilisce che i Centri costituiscono, ai fini dell'ammissione al gruppo di livello cui l'adulto chiede di accedere, avendone titolo, commissioni per la definizione del "Patto formativo individuale", composte dai docenti dei gruppi di livello e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. L'ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. Tenuto conto dei titoli e delle certificazioni possedute dall'interessato, le commissioni possono sottoporre l'adulto medesimo ad eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale.

6. **L'articolo 6** disciplina la materia della valutazione finale, dei titoli di studio e delle certificazioni; in particolare, il comma 1 stabilisce che la valutazione è definita a partire dal Patto formativo individuale, in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali. Nel comma 2 si precisa che il primo periodo didattico dei percorsi di I livello ed il terzo periodo didattico dei percorsi di II livello si concludono entrambi con un esame di Stato per il rilascio rispettivamente del titolo conclusivo di studio del primo ciclo e del titolo conclusivo di studio del secondo ciclo. I titoli di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti. Nel comma 3, lo schema di regolamento detta criteri per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di I livello; in particolare, viene stabilito che l'esame di Stato consiste nelle seguenti prove: tre prove scritte, di cui la prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi ovvero all'asse storico-sociale; la seconda in lingua straniera in relazione a quella indicata nel patto formativo individuale; la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all'asse matematico; la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui alla all'art. 1, comma 4 della legge 25 ottobre 2007, n. 176; un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto dell'effettivo percorso svolto dall'adulto in base al patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali. L'ammissione all'esame di Stato di è disposta dai docenti del gruppo di livello, previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale, fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non abbiano frequentato almeno il 70% del percorso ivi previsto per documentati motivi. L'esame di Stato si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame. In ogni caso, al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione che è condizione di accesso al periodo didattico successivo. Il comma 7 prevede che con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni di esame e di redazione del giudizio complessivo finale, nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.

7. **L'articolo 7** stabilisce che i Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni vigenti, di cui al titolo I del decreto legislativo



16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, con alcuni specifici adattamenti: il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti eletti dal relativo gruppo; il collegio dei docenti è articolato in sezioni, corrispondenti a ciascuno dei livelli dei percorsi; la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella Giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti; il collegio dei docenti elegge, nel proprio ambito, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 297/94, assicurando la rappresentanza dei docenti appartenenti ai differenti livelli. In ogni caso nella fase di prima applicazione del presente decreto, le funzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta sono svolte dal commissario straordinario.

8. **L'articolo 8** stabilisce che la gestione amministrativo-contabile dei Centri per l'istruzione degli adulti è disciplinata, come per tutte le altre istituzioni scolastiche autonome, dal regolamento adottato con decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.
9. **L'articolo 9** stabilisce i criteri per la determinazione degli organici dei Centri; in particolare, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed è definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai livelli di cui all'articolo medesimo. L'organico è determinato con l'annuale decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri generali: per i percorsi di I livello con riferimento al rapporto di non più di 10 docenti ogni 120 allievi, forniti di competenze per ciascuno degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione; per i percorsi di II livello in relazione ai rispettivi quadri orari, fermo restando che il rapporto docenti/studenti non può essere inferiore ad un docente per ogni dodici studenti. Per il personale amministrativo e ausiliario necessario al funzionamento dei Centri, sempre nei limiti delle disponibilità esistenti a legislazione, si fa riferimento agli indici previsti per gli istituti comprensivi.
10. **L'articolo 10** prevede che i percorsi di istruzione dei centri sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche mediante la collaborazione dell'ANSAS; il comma 2, inoltre, stabilisce che i risultati di apprendimento dei percorsi dei Centri sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI. Il Ministro presenta i risultati del monitoraggio e della valutazione al Parlamento in un apposito rapporto redatto ogni 3 anni
11. **L'articolo 11** disciplina il passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento; in particolare, lo schema stabilisce che la composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si applica a partire dal 1° settembre 2010; gli studenti frequentanti i corsi serali funzionanti nell'anno scolastico 2009/2010, che intendono concluderli, proseguono il percorso di studio sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. e), predisposto in relazione all'assetto didattico e organizzativo dei Centri; il comma 3, infine, stabilisce che l'abrogazione delle disposizioni contenute all'articolo 5, comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.



ALLEGATO 1

Nella tabella che segue sono indicati, per ciascuna priorità, i dati relativi ai gruppi obiettivo (target groups) coinvolti nei corsi di Educazione Degli Adulti (EDA) erogati dai CTP e dagli ISGCS negli anni 2006-2008.

FINALITA'	TARGET GROUPS - DATI	
1. Contrastare la dispersione scolastica	"Giovani in età scolastica" che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007 ¹	2007/2008 ¹
	37.623	37.273
2. Incrementare il numero dei ventiduenni che completano il ciclo di istruzione superiore	Giovani ventiduenni (età 20/24 anni) che hanno frequentato i corsi finalizzati al conseguimento di un diploma/qualifica.	
	2006/2007	2007/2008
	20.339	19.865
3. Aumentare il numero degli adulti che partecipano ad iniziative di istruzione e formazione	Adulti compresi nella fascia di età 25/64 anni che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	279.460	281.486
4. Innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta	Adulti senza titolo di studio o al massimo in possesso di documento attestante l'acquisizione del livello relativo alla scuola primaria (ex Licenza elementare) che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	23.483	42.568
5. Favorire l'integrazione Linguistica e sociale degli stranieri.	Adulti stranieri che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	118.623	140.305
6. Sostenere, attraverso l'istruzione, il reinserimento delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale	Adulti detenuti che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	16.055	16.903
7. Promuovere l'occupabilità	Adulti disoccupati e non occupati che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	166.597	175.804
8. Aggiornare le competenze professionali	Adulti occupati che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	189.705	184.891
9. Favorire l'invecchiamento attivo	Adulti over 65enni che hanno frequentato i corsi	
	2006/2007	2007/2008
	11.337	12.720

¹ frequentanti in età compresa fra i 15 e i 19 anni

² frequentanti in età compresa fra i 16 e i 19 anni



Per ogni *target group*, i CTP e gli ISGCS hanno erogato nel periodo 2006-2008 quasi 40mila corsi, articolati come segue:

Tipologia di corso	Anno 2006/07	Anno 2007/08	Biennio 2006-2008
1. Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale	1613	2102	3715
2. Corsi di scuola secondaria di primo grado con esame di stato	1787	2111	3898
3. Corsi a favore di cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale (CILS)	3209	4152	7361
4. Corsi brevi modulari di alfabetizzazione funzionale ³ (CBMAF)	12112	12092	24204
Totale	18721	20457	39178

A questi sono da aggiungere i percorsi erogati dagli ISGCS, finalizzati al conseguimento del Diploma/Qualifica, che, nell'a.s 2007/2008, risultano così distribuiti:

TIPO ISTITUTO	Totale		I		II		III		IV		V	
	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi
ISTITUTI PROFESSIONALI	21.513	1.106	2.748	122	2.633	132	6.295	318	5.251	261	4.586	273
ISTITUTI TECNICI	38.417	1.899	3.260	150	3.607	183	8.509	409	10.703	532	12.338	625
ISTITUTI D'ARTE	654	31	30	1	227	10	120	6	161	6	116	8
ISTITUTO MAGISTRALE	467	23	45	2	58	3	100	5	130	6	134	7
LICEO ARTISTICO	1.343	75	299	13	362	21	326	19	331	21	25	1
TOTALE	62.394	3.134	6.382	288	6.887	349	15.350	757	16.576	826	17.199	914

³ Alfabetizzazione Linguistica:

Lingua Francese 1° Livello, 2° Livello, Livello Avanzato

Lingua Inglese 1° Livello 2° Livello Livello Avanzato

Lingua Spagnola 1° Livello Lingua 2° Livello, Livello Avanzato

Lingua Tedesca 1° Livello 2° Livello Livello Avanzato

Altre Lingue

Alfabetizzazione informatica: 1° Livello Informatica 2° Livello

Multimedialità

Altre tipologie: Animazione Teatrale; Attività motorio-sportiva; Avvio alla formazione professionale e orientamento di base Culturale Generale Educazione Artistica (arte, beni culturali) Educazione Espressiva (grafico-pittorica, plastica, letteraria, ecc.)



ALLEGATO 2

TREND DELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DAL 1998/99 AL 2007/08

L'ANDAMENTO DEI CTP

ANNO	CTP	DEFINIZIONE	CA	CSI	CPC	CP/S	CILS	CBM	TOT
1998/99	389	corsi	649	1.710	2.359	431	4.407	-	7.197
		iscritti	1.425	2.657	3.399	589	81.131	-	152.019
1999/00	492	corsi	1.481	1.626	3.107	487	9.522	-	13.116
		iscritti	2.644	2.181	3.292	522	22.722	-	310.217
2000/01	516	corsi	791	1.754	2.545	1.779	9.737	-	14.061
		iscritti	1.791	3.410	3.315	2.193	22.193	-	337.873
2001/02	546	corsi	851	1.712	2.563	2.219	12.286	-	17.068
		iscritti	2.698	3.541	3.355	2.322	28.922	-	387.007
2002/03		dati non disponibili per questa annualità							
2003/04	540	corsi	1.072	1.924	2.996	3.160	13.219	-	19.536
		iscritti	19.104	22.832	41.936	44.912	273.151	1.218	361.217
2004/05	524	corsi	1.023	1.871	2.894	3.466	13.420	-	19.780
		iscritti	19.966	39.897	59.863	65.743	227.826	1.571	355.003
2005/06	534	corsi	979	1.811	2.790	4.044	13.707	-	20.541
		iscritti	18.516	40.253	58.769	69.203	220.811	2.408	351.191
2006/07	529	corsi	1.613	1.787	3.400	3.172	12.024	-	18.596
		iscritti	34.591	43.695	78.286	60.618	239.069	6.043	384.016
2007/08	532	corsi	2.102	2.111	4.213	4.107	11.998	-	20.318
		iscritti	43.531	42.310	85.841	78.877	230.928	6.642	402.288

Legenda - CA: Corsi di Alfabetizzazione culturale di scuola primaria; CSI: Corsi di scuola Secondaria di I grado con esame di Stato; CPC: Corsi del Primo Ciclo di istruzione; CILS: Corsi a favore dei cittadini stranieri per l'Integrazione Linguistica e Sociale; CBM: Corsi Brevi Modulari, di alfabetizzazione funzionale; CP/S: Corsi Preparatori ai Serali (finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica).

L'ANDAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO GESTORI DI CORSI SERALI

ANNO	ISTITUTI	DEFINIZIONE	CILS	CP/S	TOT	
2003/04	705	corsi	9	152	-	161
		iscritti	125	2.644	62.304	65.073
2004/05	735	corsi	18	113	-	131
		iscritti	425	1.412	66.865	68.702
2005/06	806	corsi	26	194	-	220
		iscritti	453	2.327	71.890	74.670
2006/07	882	corsi	37	88	-	125
		iscritti	987	1.477	80.579	83.043
2007/08	894	corsi	45	94	-	139
		iscritti	899	1.874	77.509	80.282

Legenda - Serali: Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado gestori di corsi serali (punti di erogazione); CILS: Corsi a favore dei cittadini stranieri per l'Integrazione Linguistica e Sociale;

CBM: Corsi Brevi Modulari, di alfabetizzazione funzionale; CS: Corsi Serali finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione superiore e/o di qualifica.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Lo schema di regolamento in oggetto è emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera f), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo e si inserisce nel quadro della riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali per adulti prevista dall'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali è finalizzata ad ottimizzare le azioni e le risorse disponibili, ad assicurare una maggiore qualità del servizio per innalzare i livelli di istruzione della popolazione adulta, potenziarne le competenze chiave, favorire l'inclusione sociale, anche degli immigrati, e contribuire al recupero della dispersione scolastica dei giovani con più di 16 anni che non hanno assolto all'obbligo di istruzione.

L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del "Sistema Scuola", attraverso miglioramenti e potenziamenti del servizio erogato dai Centri territoriali permanenti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si inserisce nel quadro legislativo delineato dal citato articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. In particolare il comma 3 del suddetto articolo 64 prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad una riorganizzazione della rete scolastica e ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, mentre il successivo comma 4 prevede l'adozione di uno o più regolamenti di attuazione del suddetto piano programmatico. Con il provvedimento in epigrafe si dà attuazione ai principi stabiliti nel piano programmatico, con l'adozione di una disciplina regolamentare che riordina le norme generali relative ai Centri territoriali permanenti ed ai corsi serali per gli adulti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Con il regolamento in esame si dettano norme generali e si definiscono livelli essenziali delle prestazioni in materia di organizzazione scolastica e di utilizzazione del personale scolastico addetto ai Centri territoriali permanenti. Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa al riordino dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali.



4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

Il provvedimento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto interviene su materie di competenza esclusiva statale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione ed inoltre le finalità perseguite dal provvedimento stesso non possono essere ottenute mediante interventi di delegificazione, essendo invece necessario, per ottenere gli obiettivi previsti dal suddetto articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, intervenire con norme di modifica della disciplina regolamentare vigente in materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel regolamento intervengono in materia di norme generali sull'istruzione scolastica e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n) della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie. Risultano peraltro prodotti, nel mese di ottobre 2008, da alcune Regioni ricorsi alla Corte Costituzionale avverso l'articolo 64 sopra citato.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto disciplinano aspetti dell'ordinamento scolastico interno. Inoltre la riorganizzazione dei percorsi degli istituti tecnici è disciplinata tenendo conto delle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche e dell'apprendimento permanente.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.

La normativa recata dal regolamento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libero accesso all'istruzione in Italia, nonché in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel regolamento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

Il provvedimento prevede la riformulazione esplicita di alcune disposizioni in materia di ordinamenti dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali e l'abrogazione esplicita delle norme incompatibili.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme del Regolamento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme del regolamento comportano atti attuativi di natura secondaria, di natura non regolamentare. I termini di adozione dei provvedimenti attuativi del regolamento si ritengono adeguati, essendo finalizzati a produrre effetti a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il sistema dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali è regolato dal seguente quadro normativo: decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53", decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, comma 632, come modificato dall'articolo 64, comma 4 bis, lett. f) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008", legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra scuola e università", decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ed in particolare l'articolo 13, decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n. 157, recante il "Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente aggregazione di istituti di istruzione secondaria superiore", decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, relativo al "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", ed in particolare gli articoli 41 e 43, decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante la "Definizione dei criteri generali per il conferimento ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti dell'autonomia di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999", decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori", decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 relativo al regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 relativo al regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Necessità di aggiornare gli strumenti culturali e metodologici previsti dagli attuali percorsi dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali, al fine di far acquisire agli studenti i saperi e le competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il sistema di istruzione degli adulti ha evidenziato alcune criticità che non lo rendono adeguato alle nuove, più pressanti necessità formative. Tra queste si segnalano l'eccessiva rigidità ordinamentale e organizzativa dei percorsi che hanno impianti troppo simili a quelli dei corsi "diurni", la mancanza di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle strutture dedicate all'istruzione degli adulti, l'assenza di un sistema integrato di formazione a distanza che consentirebbe di coinvolgere anche chi è lontano o desidera praticare forme più o meno estese di autoformazione assistita, la carenza di un chiaro e organico sistema di crediti e certificazioni che possa riguardare anche le esperienze lavorative e che venga riconosciuto da ogni livello e tipo di formazione. La riorganizzazione dei CTP e dei corsi serali delineata nell'allegato schema di regolamento intende offrire una risposta articolata alle predette criticità, in modo da, rendere più sostenibile e compatibile l'offerta di istruzione degli adulti.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Obiettivi da realizzare sono: 1) innalzare i livelli d'istruzione dell'utenza debole: sono prioritari i percorsi destinati agli adulti per conseguire titoli di studio, ivi compresa la certificazione riguardante l'acquisizione dei saperi e delle competenze relative all'obbligo di istruzione. In questo contesto, sono considerati anche i corsi finalizzati alla conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri. Gli adulti che già possiedono un diploma o una laurea non potranno più iscriversi ai centri per conseguire ulteriori diplomi o certificati relativi a corsi di lingua straniera o informatica. Questi ultimi potranno essere previsti solo con l'ampliamento dell'offerta formativa dei centri, sempre che vi siano risorse pubbliche o private allo scopo preordinate; 2) rafforzare l'identità dell'offerta formativa: i centri provinciali per l'istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto organizzativo e didattico, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale e dimensionata secondo i parametri previsti per gli istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado di cui alla normativa vigente; 3) Valorizzare i saperi e le competenze già possedute dagli adulti per rendere sostenibile l'offerta formativa: i Centri, in coerenza con gli effettivi bisogni formativi degli adulti, assicurano "percorsi più brevi ed essenziali rispetto a quelli ordinari" (cfr. Piano programmatico) organizzati in livelli (I e II livello) ed articolati rispettivamente in 2 e 3 periodi didattici. A questo scopo, nel monte ore complessivo di ciascun percorso sono previste - in misura non superiore al 10% - attività di accoglienza ed orientamento finalizzate al riconoscimento dei crediti ed alla conseguente personalizzazione del percorso nel "Patto formativo individuale"; è prevista, altresì, la fruizione a distanza di una parte del percorso, previsto per ciascun livello, per non più del 20% del corrispondente monte ore complessivo del percorso; 4) Rendere l'offerta di servizio dei centri più vicina alle persone attraverso le reti territoriali: un numero contenuto di centri, con punti di articolazione del servizio molto articolati potrà consentire di raggiungere un maggior numero di adulti con costi più contenuti; 5) Garantire la più ampia spendibilità dei titoli e delle certificazioni: i



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

percorsi di I e II livello fanno riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su "Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche" (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari del provvedimento sono il personale dirigente scolastico, il personale docente, ivi compreso il personale docente di sostegno, ed il personale ATA dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali, nonché gli studenti delle citate scuole. Destinatari del provvedimento sono anche i dirigenti degli uffici scolastici regionali, in collaborazione e d'intesa con gli enti locali, per la parte di competenza degli enti stessi.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati.

Sui contenuti del provvedimento viene acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed il parere del Consiglio di Stato; si è inoltre tenuto conto delle raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e del 23 aprile 2008, relative al quadro europeo dei titoli e delle qualifiche. Non è stata svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

La scelta dell'"opzione zero" comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate, ed in particolare l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi complessivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ivi compresa la necessità di riqualificazione e potenziamento dei percorsi dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali, al fine di consentire l'acquisizione da parte degli studenti di nuovi e maggiori approfondimenti delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie per la prosecuzione degli studi e per l'inserimento nel mondo del lavoro. Verrebbero disattese, altresì, le indicazioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sul Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non si ravvisano opzioni alternative all'adozione del regolamento, considerato che l'intervento regolamentare è espressamente previsto dalla norma primaria quale strumento di attuazione di parte delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal piano programmatico di interventi di cui al più volte citato articolo 64, comma 3, del decreto legge n.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008; il provvedimento, inoltre, si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso, finalizzata al raggiungimento di risparmi di spesa già quantificati.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

I percorsi di istruzione dei Centri sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. I risultati di apprendimento dei percorsi dei Centri sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione dei Centri e della valutazione dei risultati di apprendimento.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti; è prevista, come già evidenziato, la presentazione di un rapporto triennale al Parlamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di una parte degli obiettivi generali perseguiti dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

All'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del MIUR, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, i dirigenti scolastici ed il personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei Centri territoriali permanenti e dei corsi serali e a informare gli studenti in relazione alle scelte per l'anno scolastico 2010/2011.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

I percorsi di istruzione dei Centri sono oggetto, come sopra evidenziato, di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. I risultati di apprendimento dei percorsi dei Centri sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione dei Centri e della valutazione dei risultati di apprendimento.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il provvedimento non prevede che i contenuti del regolamento possano formare oggetto di appositi aggiornamenti periodici e, pertanto, eventuali successivi interventi regolamentari nella materia potranno essere disposti solo sulla base di una specifica norma di delega.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio V

Schema di regolamento recante

“Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” definisce l’organizzazione e la struttura che si dà ai corsi di istruzione per adulti, in attuazione di quanto previsto all’art. 1 comma 634 della legge finanziaria per il 2007.

SITUAZIONE ATTUALE

L’istruzione per adulti nel decorso anno scolastico 2008/2009 è assicurata grazie all’organizzazione di corsi d’istruzione primaria e secondaria di primo grado presso i Centri Territoriali Permanenti — d’ora in poi CTP — nonché di corsi serali d’istruzione secondaria di secondo grado presso gli istituti dei vari ordini d’istruzione superiore.

L’organico docente viene assegnato ai CTP in misura dipendente dalla presenza o meno presso il CTP medesimo d’una sezione carceraria, nonché nella misura tipica di 3 docenti di scuola primaria e 5 di scuola secondaria di primo grado per ciascun corso. L’organico dei corsi serali dipende invece dal numero di alunni iscritti.

Con riferimento ai differenti gradi d’istruzione, il numero di docenti a tempo pieno equivalente oggi assegnato in organico ai CTP e ai serali è il seguente:

Tab. 1 numero fte	Scuola Primaria	Scuola Secondaria I°	Scuola Secondaria II°
CTP	1,293	2,938	
serali			5,729

Il numero di alunni iscritto, nell’anno scolastico 2008/2009, ai corsi serali e a quelli organizzati dai CTP è pari a quanto segue:

Tab. 2 numero alunni	Scuola Primaria	Scuola Secondaria I°	Scuola Secondaria II°
CTP	19,626	44,595	
serali			62,394



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio V

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI NUOVI PERCORSI E COMPUTO DEI RISPARMI

Gli attuali CTP e corsi serali saranno riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti — nel seguito CPIA — che saranno costituiti, a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, prevedibilmente nel numero massimo di 150, ovvero almeno uno per provincia nonché 5 o 6 per ciascuna delle maggiori aree metropolitane, sulla base dello specifico piano di dimensionamento della rete scolastica adottato dalle singole regioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 20 marzo 2009, n. 81.

Per la determinazione degli effetti sui posti, si considera anzitutto che la costituzione dei CPIA comporta la costituzione di altrettante autonomie scolastiche, con una pari necessità di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali amministrativi. A tal riguardo, si nota che alla citata costituzione di nuove autonomie non consegnerà una maggiore spesa per il bilancio pubblico. Infatti, l'art. 11 comma 9 dello schema di regolamento prevede che si possa riconoscere l'autonomia ai Centri solo nella misura in cui si dovessero realizzare economie ulteriori rispetto a quelle conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica di cui al Piano programmatico, e ferma restando la realizzazione di quelle previste all'art. 1 del regolamento emanato con DPR n. 81/2009.

Similmente, si nota che l'art. 9 dispone che l'organico degli assistenti tecnici sia attribuito ai CPIA solo entro i limiti della complessiva dotazione organica disponibile ai sensi del regolamento recante "Disposizioni per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ecc...", per cui anche in questo caso non è necessario computare il fabbisogno finanziario conseguente. Con riferimento all'organico degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici, il medesimo art. 9 rimanda ai criteri già definiti col citato regolamento sul personale ATA, per cui del relativo fabbisogno finanziario si è già dato conto nella relazione tecnica allegata a detto regolamento.

Con riferimento al diverso fabbisogno di posti di docenza, si deve invece tener debito conto dell'effetto degli articoli 3 e 9 dello schema di regolamento, che per effetto dell'art. 11 comma 8 s'applicano anche ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e ai corsi serali che continueranno a funzionare sino alla definitiva costituzione dei CPIA.

All'art. 3, lo schema di regolamento dispone che possano iscriversi ai CPIA, solo studenti compresi tra 16 e 65 anni d'età anagrafica, che non abbiano assolto l'obbligo scolastico ovvero che non siano già in possesso d'un titolo di studio di scuola secondaria superiore, nonché gli studenti di 16 anni di età che non siano in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.





Inoltre, l'art. 9 dello schema di regolamento dispone che l'organico venga assegnato ai CPIA in proporzione alla percentuale storica di alunni, tra gli iscritti, che, a seconda del corso seguito, siano risultati ammessi agli esami di Stato (ultimo anno della scuola secondaria di primo o di secondo grado), abbiano conseguito una certificazione o siano stati scrutinati.

Detti dati sono disponibili solo per il decorso anno scolastico 2008/2009. Poiché non vi sono motivi per ritenere che i dati dell'anno scolastico 2008/2009 si discostino da quelli storici, nel seguito si provvede a stimare il minore fabbisogno di spese di personale utilizzando i soli dati relativi al 2008/2009.

Nel decorso anno scolastico 2008/2009, la quota parte degli alunni di cui alla Tabella 2 che soddisfano i criteri di cui ai richiamati artt. 3 e 9 dello schema di regolamento in esame è la seguente:

Tab. 3 alunni "art3 e 9"	Scuola Primaria	Scuola Secondaria I°	Scuola Secondaria II°
CTP	15,254	34,662	
serali			44,440

Ne consegue che, nell'ipotesi che vi sia una invarianza nel fabbisogno d'istruzione espresso dalla popolazione adulta, si può prevedere che il numero d'alunni sulla cui base si determinerà, nei prossimi anni scolastici, l'organico docente è pari a quanto esposto in Tabella 3.

Tenuto conto che l'art. 9 prevede un organico massimo di 1 docente ogni dodici alunni scrutinati, ammessi agli esami o certificati, ne consegue che il limite massimo dell'organico dei CPIA sarà pari a:

Tab. 4 posti	Scuola Primaria	Scuola Secondaria I°	Scuola Secondaria II°
CTP	1,271	2,889	
serali			3,703

Il minor fabbisogno di posti d'organico di docenti sarà quindi pari, almeno, alla differenza tra la Tabella 1 e la Tabella 4:

Tab. 5 differenza posti	Scuola Primaria	Scuola Secondaria I°	Scuola Secondaria II°
CTP	22	49	
serali			2,026

Poiché l'art. 11 comma 8 prevede che il disposto di cui agli articoli 3 e 9 si applichi anche ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e ai corsi serali non ancora ricondotti ai CPIA, la riduzione di organico conseguente al regolamento in questione sarà effettiva a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio V

La circostanza che le modifiche ordinamentali previste dallo schema di regolamento decorrano dall'anno scolastico 2010/2011, non significa che non possano comunque verificarsi effetti benefici sul fabbisogno di docenti già nell'anno scolastico 2009/2010.

Infatti, la relazione tecnica allo schema di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola" stimava una riduzione di 179 posti di docenza, in corrispondenza ad una diversa organizzazione dei corsi serali, già a partire dall'anno scolastico 2009/2010. Al riguardo, si ritiene necessario segnalare che detta riduzione di 179 posti è stata comunque effettuata, a legislazione vigente, mediante una operazione di contenimento degli organici in quei corsi serali in cui storicamente si è verificata una forte differenza tra alunni iscritti ed effettivamente frequentanti. Della riduzione si è peraltro dato conto anche nel decreto interministeriale per la definizione degli organici per l'anno scolastico 2009/2010, le cui tabelle iscrivono per intero la riduzione di complessivi 42.100 posti d'insegnamento prevista dall'art. 64 della legge 133/2008.

Tab. 6 differenza posti	2009/2010	2010/2011 e seguenti
scuola primaria	0	22
secondaria I°	0	49
secondaria II°	179	2,026
TOTALE	179	2,097

Con riguardo alle spese per il funzionamento dei CPIA, non si osserverà un incremento nel fabbisogno complessivo rispetto a quello espresso dalle scuole nel decorso anno scolastico 2008/2009. Infatti, i CPIA sono una diversa organizzazione amministrativa per corsi ed insegnamenti già attivati e funzionanti nel 2008/2009. Non si osserverà alcun aumento del fabbisogno nemmeno con riguardo specifico alle spese per i revisori dei conti, poiché lo schema di regolamento in esame prevede esplicitamente che non possono costituirsi nuovi ambiti territoriali scolastici a seguito della creazione dei CPIA.

Con riguardo poi alla possibilità di personalizzare il percorso di studio degli studenti (art. 4 comma 7 lettera b) e alla realizzazione di attività di accoglienza e orientamento (art. 4 comma 7 lettera d), non si verificherà un maggior fabbisogno finanziario. Infatti, si tratta in entrambi i casi di attività rientranti nel progetto dell'offerta formativa dei CPIA, da svolgersi col personale loro ordinariamente assegnato, che servono sostanzialmente ad individuare a quale livello inserire gli adulti che intendano frequentare. Con riguardo alla possibilità di fruire a distanza parte del percorso formativo (art. 4 comma 7 lettera c), anche in questo caso non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che i CPIA potranno all'uopo avvalersi delle infrastrutture di formazione a distanza già realizzate.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio V

Infine, con riguardo alle modalità di espletamento degli esami di Stato, si ritiene opportuno chiarire che già a legislazione vigente gli alunni dei CTP e dei corsi serali in possesso dei necessari requisiti sono ammessi agli esami di Stato, né lo schema di regolamento in esame propone modifiche tali da indurre un incremento degli alunni qualificati a sostenere gli esami medesimi, per cui a tal riguardo si prevede una sostanziale invarianza di spesa rispetto a quella già sostenuta nel corrente anno scolastico.

Per l'analisi degli effetti finanziari, nel seguito ci si limita all'intervallo temporale previsto dal citato art. 64 della legge 133/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

Al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, lo stipendio iniziale d'un insegnante della scuola secondaria di primo grado o laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008, è pari a euro 33.001,28 annui, mentre quello d'un insegnante della scuola primaria è pari ad euro 30.620,92.

Pertanto, si ricava che la riduzione nella spesa di personale conseguente alla riconduzione ai nuovi orari settimanali d'insegnamento sarà pari:

Tab. 7 euro	2009/2010	2010/2011 e seguenti
CCNL 06-07 docenti primaria	0	673.660
CCNL 06-07 docenti secondaria	5.907.229	68.477.656
	5.907.229	69.151.316

In ragione d'anno finanziario:

Tab. 8 euro	2009	2010	2011 e seguenti
CCNL 06-07 docenti primaria	0	224.553	673.660
CCNL 06-07 docenti secondaria	1.969.076	26.764.038	68.477.656
	1.969.076	26.988.591	69.151.316

SUNTO DELLA VARIAZIONE NEL NUMERO DEI POSTI FULL TIME EQUIVALENT

Tab. 9 posti	2009/2010	2011/2011 e seguenti
scuola primaria	0	22
secondaria I°	0	49
secondaria II°	179	2.026
TOTALE	179	2.097

Verifica del bilancio dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Buck's

19 OTT 2009



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio V

Schemi di regolamento

di cui all'art. 64 della legge 133/2008

SUNTO DELLA RIDUZIONE DEI POSTI

<i>posti</i>	2009/2010	2010/2011	2011/2012	TOTALE
RETE SCOLASTICA				
Dimensione classi	6,866	2,989	2,948	12,803
Riconduzione a 18 ore	5,220			5,220
Eliminazione clausola salvaguardia	1,307			1,307
Riduzione autonomie scolastiche (dirigenti)	233	233	234	700
PRIMO CICLO				
Riconduzione a 27 ore in media (EE)	2,736	2,808	2,822	8,366
Riduzione compresenze (EE)	7,031	2,107		9,138
Insegnanti inglese specialisti (EE)	2,000	4,500	4,700	11,200
Riconduzione a 30 ore (MM)	6,341	+28	+28	6,285
Sperimentazione seconda lingua (MM)	1,166			1,166
Ore a disposizione italiano (MM)	3,170	+14	+14	3,142
Ordinamento tempo prolungato (MM)	5,851	2,859		8,710
ISTRUZIONE LICEALE				
Docenti laureati		2,219	361	2,580
Docenti ITP		44	+11	33
ISTRUZIONE TECNICA				
Docenti laureati		6,111	1,381	7,492
Docenti ITP		2,738	129	2,867
ISTRUZIONE PROFESSIONALE				
Docenti laureati		2,923	+259	2,664
Docenti ITP "con registro"		315	314	629
Docenti ITP "senza registro"		915	165	1,080
ISTRUZIONE DEGLI ADULTI				
Docenti primaria		7	15	22
Docenti secondaria primo grado		16	33	49
Docenti secondaria secondo grado		648	1,378	2,026
TOTALE	41,921	31,390	14,168	87,479
Obiettivo legge 133/2008, art. 64	42,100	25,600	19,700	87,400
Differenza	179	+5,790	5,532	+79

† Le cifre precedute dal segno '+' indicano, in tabella, un incremento nel numero dei posti

Nel rigo *Differenza*, la somma di +5,790 riportata in corrispondenza all'anno scolastico 2010/2011 corrisponde ad un maggior numero di riduzioni rispetto all'obiettivo da raggiungere. Tale maggiore riduzione si consolida negli anni scolastici successivi. Pertanto, nell'anno scolastico 2011/2012, l'obiettivo è raggiunto tenendo conto delle complessive riduzioni dell'anno scolastico 2010/2011.